

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

venzione della legge, pel quale procedimento deve, a garanzia comune, ricorrersi ad un ufficio che non sia quello stesso del fisco, rappresentato, nel caso pratico, dall'agente forestale; ebbene, quelle perizie è di tutto interesse siano ordinate da un alto funzionario il quale rappresenti più largamente gli interessi presi di mira dalla legge.

Penso quindi sia giusto saper grado al Ministero che ha provveduto ad una maggiore garanzia nell'esecuzione di quella parte della legge indicata nell'articolo in discussione.

**FILOPANTI.** Si è presentato nella discussione di questo articolo un inconveniente che troppe altre volte suol presentarsi per l'imperfetto metodo di numerazione degli articoli di un progetto di legge durante la discussione del medesimo; imperfezione che produce un non necessario imbarazzo nella presidenza, e può ancora generare confusione nella mente dei deputati che sono chiamati a discutere e votare gli articoli.

Quando un articolo addizionale è proposto, ed approvato dalla Camera, finchè non sia compiuta la discussione, dovrebbe portare lo stesso numero dell'articolo precedente che stava nel progetto colla addizione ben naturale e semplice dell'avverbio latino *bis* o *ter* secondo il caso, e, per gli articoli soppressi, non si dovrebbe alterare la numerazione provvisoria dei susseguenti. Così quando, per esempio, si dice articolo secondo, si deve intendere quello che era scritto nel progetto con questo numero; spetterà poi all'onorevole presidente di concordare la numerazione progressiva in maniera che non ci sia bisogno della ripetizione *bis* o *ter*, ecc.

Mi pare che con ciò si risparmierebbe del tempo, si eviterebbero anche delle confusioni.

**PERRONI-PALADINI.** Io vorrei domandare all'onorevole ministro un chiarimento.

In fine di quest'articolo leggo che la riscossione delle somme si farà colle norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Ora io vorrei sapere come mai l'amministrazione potrebbe eseguire questa riscossione colle norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. Quale sarà il titolo? Sarà la perizia? Io penso che occorra un titolo esecutivo. Quando si tratta di contribuzioni dirette abbiamo dei ruoli i quali sono pubblicati, ed in base dei quali si può esigere. La perizia non è un titolo, quindi bisognerà determinare quale sia quello, in base al quale si possa esecutivamente procedere.

È su di ciò che io chiedo un chiarimento all'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Perroni-Paladini avrebbe potuto dare a sè

stesso il chiarimento che richiede da me, se avesse fatto astrazione dalla sua qualità di legislatore, o si fosse immaginato d'essere avvocato.

Nella legge parmi non sia necessario si descrivano tutti i mezzi esecutivi occorrenti per aver modo di costringere il contravventore al deposito della somma corrispondente alla spesa prevista per le opere prescritte dal Comitato, o al pagamento della differenza della spesa realmente fatta per l'esecuzione di esse.

In fatti, secondo l'articolo abbiamo un contravventore il quale non ha curato di compiere i lavori che erano stati prescritti; abbiamo un procedimento amministrativo in base al quale cotesti lavori vanno eseguiti. Tale procedimento amministrativo esordisce con una perizia ordinata dal prefetto, si svolge con l'esecuzione dei lavori, la quale viene fatta sotto la direzione e la responsabilità del Comitato. Quando si sarà conosciuta tutta la spesa fatta, per averne il rimborso, se non lo si fa volontariamente da parte del debitore, dovrà questi esservi costretto: ma a tal uopo ci vuole un'ordinanza che ve lo astringa, e naturalmente si torna al prefetto, che aveva ordinato la perizia, e la sua ordinanza sarà il titolo per l'esecuzione. Non avendo la legge con tutti i particolari precisato ciò, si potrebbe forse credere che la perizia eseguita dall'agente forestale, e le note dell'intera spesa raccolte dal Comitato, costituiscono senz'altro un titolo esecutivo? Ove si ritenesse ciò, si verrebbe a contravvenire allo spirito dell'articolo 30, il quale, per questa parte, naturalmente deve essere completato dal regolamento. Chi è quello che constaterà il fatto della spesa?

Non parmi materia di dubbio e di discussione; il Comitato non sarà affatto controllato nella spesa; è l'interessato, il quale avrebbe dovuto curare da sè i lavori; se nol fece, deve accettare l'opera, comunque riuscisse più costosa, del Comitato; potrà pur dare i suoi schiarimenti e rilievi, potrà agevolarne il compito; ma non potrà reclamare contro il fatto meramente esecutivo. Il Comitato stabilisce il rapporto dei diritti e dei doveri dell'amministrazione e del proprietario contravventore.

Le note dunque del Comitato sono il titolo finale di credito contro il proprietario, a spese del quale furono condotti i lavori. Ma come sarà quegli costretto al pagamento?

Quanto all'esecuzione parmi evidente che, poichè il prefetto ha esordito colla ordinanza di perizia, sarà lui che dovrà pur ordinare il pagamento.

Il prefetto eserciterà l'ufficio che, nel ramo giudiziario, per le specifiche dei periti, dei procuratori legali e degli avvocati, esercita il presidente del tribunale, o il presidente della Corte d'appello.